



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

AREA DELLE ATTIVITÀ LEGALI, CONTRATTUALI E DEGLI AA.GG.
UFFICIO AA.GG. PROT. E CONSERVAZIONE DOCUMENTI ELETTRONICI

Decreto n. 737

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- VISTO** il Regolamento Generale di Ateneo emanato con decreto del Rettore n. 680 del 18 settembre 2019;
- VISTA** la delibera con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 22 giugno 2022, ha approvato il testo del Regolamento per la disciplina dell'incarico di Garante degli studenti;
- VISTA** la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 giugno 2022, ha espresso parere favorevole in merito al testo del Regolamento per la disciplina dell'incarico di Garante degli studenti;

DECRETA

Art. 1

È emanato il Regolamento per la disciplina dell'incarico di Garante degli studenti, che si allega al presente decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale interna di questa Università e sarà pubblicato sulla pagina Web di Ateneo - Sezione Norme e Regolamenti.

Cassino, **28 SET. 2022**



IL RETTORE
Prof. Marco Dell'Isola

Il Direttore dell'Area Attività Legali, Contrattuali e AA.GG.
Avv. Iosè Guzzo

Iosè Guzzo

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Cinzia Guadagnino

Cinzia Guadagnino



Regolamento per la disciplina dell'incarico di Garante degli studenti

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'incarico di Garante degli studenti dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, in attuazione dell'Art. III.2: rubricato "Il Garante degli studenti", nonché in ossequio alle altre pertinenti disposizioni dello Statuto di Ateneo che ne stabiliscono le competenze.

Art. 2 Nomina e durata

1. Il Garante degli studenti è persona di notoria imparzialità ed indipendenza di giudizio, estranea ai ruoli dell'Ateneo e che non intrattenga, con riferimento alle tematiche proprie della posizione ricoperta, rapporti con l'Ateneo.
2. Il Garante degli studenti rimane in carica per tre anni accademici, prorogabile per un ulteriore eventuale triennio su valutazione discrezionale dell'università ed è rinnovabile, senza soluzione di continuità consecutivamente nella carica per una sola volta.
3. Il Garante degli studenti è nominato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, tra persone che diano garanzia di competenza giuridiche e amministrativa e di conoscenze dell'organizzazione universitaria. Al termine del primo triennio la decisione relativa all'eventuale proroga per un ulteriore triennio viene adottata sempre dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, con facoltà di disporre altresì una eventuale proroga per un periodo inferiore ad un altro triennio in relazione alle esigenze dell'Ateneo.

Art. 3 Funzioni

1. Il Garante degli studenti è la figura istituzionale di riferimento per il rispetto delle norme concernenti gli studenti, relative alla didattica e ai servizi.
2. Il Garante degli studenti agisce come organo autonomo, non soggetto a dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi dell'Università, ed è tenuto esclusivamente al rispetto della normativa vigente.
3. Compete in particolare al Garante degli studenti:
 - a) esaminare gli eventuali esposti che gli siano rivolti da singoli rispetto ad atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell'Ateneo, ritenuti violazioni della normativa vigente o in particolare del Codice etico;
 - b) tutelare la parte lesa da ogni ritorsione, attraverso un'adeguata istruttoria, operando, qualora ne ravvisi l'opportunità, per dirimere la questione ovvero trasmettendo le sue conclusioni all'organo competente, con l'obbligo di comunicare in ogni caso l'esito al denunciante;
 - c) vigilare sulla corretta applicazione della disciplina relativa alla didattica, al diritto allo studio e alla carriera degli studenti, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e di Ateneo vigente;
 - d) vigilare, su istanza degli studenti, affinché vengano adottate le necessarie misure a tutela della rappresentanza studentesca negli organi accademici, compresa la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti.

Art. 4 Iniziativa

1. Il Garante degli studenti riceve le segnalazioni, da parte di chiunque vi abbia interesse, relative ad abusi di ogni forma e tipo, disfunzioni, carenze, ritardi, violazioni di legge o dei principi di buona amministrazione, mancato rispetto dei valori e delle regole enunciate dal Codice etico dell'Ateneo o dei principi e dei diritti indicati dallo Statuto di Ateneo, ovvero relativi ad atti o comportamenti, compresi quelli omissivi, a



chiunque ascrivibili, aventi lo scopo o l'effetto di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

2. Le segnalazioni sono presentate secondo criteri di informalità e semplicità, anche verbalmente mediante audizione diretta, o in forma scritta. In caso di segnalazione anonime, non essendo possibile un contraddittorio di verifica con il segnalante, il Garante degli Studenti ha la facoltà e la responsabilità di vagliare la presenza delle condizioni per procedere agli adempimenti di competenza ovvero di archivarli.
3. Il Garante degli studenti esercita le sue funzioni anche d'ufficio.

Art. 5

Esercizio delle funzioni

1. Il Garante degli studenti può astenersi dall'esercitare le sue funzioni in relazione a fatti o atti per i quali risulti la pendenza di procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria civile, penale o amministrativa. Egli informa il Rettore delle denunce presentate all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.
2. Il Garante degli studenti compie ogni atto necessario per l'istruttoria e ha titolo a ottenere con sollecitudine dalle strutture e dal personale dell'Università le informazioni e gli atti o documenti che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti, senza che gli possa essere opposto il segreto d'ufficio.
3. Il Garante degli studenti opera nel rispetto della privacy relativa al nome dello studente segnalante e degli eventuali testimoni nonché osservando il segreto d'ufficio e gli obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite, avendo la responsabilità del trattamento dei dati gestiti.
4. Il Garante degli studenti intrattiene relazioni dirette con il personale e le strutture dell'Università e si attiva per la soluzione delle questioni che gli siano sottoposte, anche sollecitando gli organi e le strutture competenti all'adozione dei provvedimenti opportuni, ma senza poteri sostitutivi. Egli opera con diligenza e prudenza, al fine di contribuire a elevare gli standard di qualità dei servizi erogati dall'Università, con l'obiettivo principale di risolvere le problematiche connesse alle segnalazioni ricevute nonché coadiuvare l'amministrazione nel prevenire ed evitare il ripetersi, in futuro, delle cause delle disfunzioni e inadempienze rilevate.
5. Nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni dalla segnalazione, il Garante degli studenti comunica al segnalante l'esito degli accertamenti svolti e le iniziative intraprese o che intenda intraprendere.

Art. 6


Organizzazione dell'ufficio

1. L'Amministrazione assicura al Garante degli studenti adeguate forme di supporto per lo svolgimento della sua attività.
2. Gli organi dell'Ateneo e gli uffici dell'Amministrazione universitaria collaborano con il Garante degli studenti fornendogli le informazioni e gli atti o documenti che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti, senza che gli possa essere opposto il segreto d'ufficio, ferma restando la responsabilità del Garante per il loro corretto uso, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle norme sulla privacy in vigore.
3. In relazione alla specificità della segnalazione l'ufficio universitario competente per materia dovrà fornire il suddetto supporto ad istanza del Garante degli studenti onde permettere l'esercizio delle funzioni.

Art. 7

Relazioni

1. Il Garante degli studenti presenta al Senato, alla Conferenza degli studenti, per ciascun anno accademico, compreso quello di scadenza del suo mandato, una relazione sull'attività svolta, con eventuali segnalazioni e proposte di innovazioni normative o amministrative. La relazione annuale indica situazioni generali meritevoli di considerazione e tutela e prospetta le opportune soluzioni.



2. Il Garante degli studenti può trasmettere, in ogni tempo, al Rettore relazioni su questioni specifiche, anche segnalando i provvedimenti opportuni per superare gli inconvenienti rilevati e/o per rimediare alle questioni da lui esaminate.

Art. 8
Indennità

1. Il Consiglio d'amministrazione può stabilire, ai sensi dell'art. III.2 comma 8, dello Statuto, un'indennità di funzione per il Garante degli studenti.

Art. 9
Pubblicità

1. L'attività del Garante degli studenti è resa pubblica sul sito web dell'Ateneo.

Art. 10
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto Rettorale ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Art. 11
Disposizioni transitorie

1. Il Rettore presenta al Senato la sua proposta di nomina del Garante degli Studenti successivamente alla pubblicazione del presente Regolamento per la prima nomina.
2. Alla scadenza di ogni incarico e con 60 gg di anticipo rispetto alla scadenza, il Rettore presenterà al Senato Accademico la sua proposta di proroga ovvero di nuovo incarico.
3. Il Garante degli studenti entra in carica a partire dalla data indicata nel provvedimento di nomina da parte del Senato Accademico.
4. Per il primo incarico conferito successivamente alla pubblicazione al presente regolamento, la durata del primo triennio accademico ricomprende altresì il periodo che intercorre tra l'entrata in vigore del regolamento ed il 1° novembre 2022, e durerà fino alla scadenza del primo triennio accademico, fissata al 1° novembre 2025. Le successive scadenze saranno al 1° novembre di ogni successivo triennio accademico.

Art. 12
Clausola di salvaguardia

1. Per qualsiasi altro aspetto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.
2. Il Garante degli studenti si impegna a comporre bonariamente con l'Università ogni eventuale divergenza e, in caso di impossibilità, la competenza giurisdizionale è fissata in via esclusiva nel Foro di Cassino. È escluso il ricorso all'arbitrato.